



18761-22

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MARGHERITA MARIA LEONE - Presidente -

Dott. DANIELA CALAFIORE - Consigliere -

Dott. ILEANA FEDELE - Consigliere -

Dott. FRANCESCO BUFFA - Consigliere -

Dott. ALFONSINA DE FELICE - Rel. Consigliere -

Oggetto

INDENNITA'
ACCOMPAGNAMENTO

Ud. 22/03/2022 - CC

R.G.N. 24195/2020

Rep.

CON 18761

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 24195-2020 proposto da:

(omissis) , elettivamente domiciliata in (omissis)
(omissis) , presso lo studio
dell'avvocato (omissis) , rappresentata e difesa dall'avvocato
(omissis)

Aut.

- ricorrente -

contro

INPS - ISTITUTO NAZIONALE della PREVIDENZA SOCIALE ,
in persona del Dirigente pro tempore, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA CESARE BECCARIA N. 29, presso lo studio
dell'avvocato F (omissis) che lo rappresenta e difende
unitamente agli avvocati C (omissis)

;

- resistente -



353
22

avverso la sentenza n. 10/2020 del TRIBUNALE di BOLOGNA,
depositata il 15/01/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 22/03/2022 dal Consigliere Relatore Dott.
ALFONSINA DE FELICE.



DAE.



R.G. 24195/2020

RILEVATO CHE:

il Tribunale di Bologna, in sede di opposizione ad ATPO ex art. 445 cod. proc. civ., ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da ((omissis)) ii, diretto ad ottenere il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, per inidoneità della domanda amministrativa, in quanto corredata da certificato medico recante segno di spunta sull'insussistenza dei requisiti di legge diretti al riconoscimento della prestazione (impossibilità di deambulare senza l'aiuto di un accompagnatore, ovvero incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita) e, pertanto, attestante che la richiedente non era, in realtà, bisognevole di accompagnamento;

la cassazione della sentenza è domandata da ((omissis)) sulla base di un unico motivo;

l'INPS ha depositato procura speciale in calce al ricorso;

è stata depositata proposta ai sensi dell'art. 380-*bis* cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio.

AN. S. U.

CONSIDERATO CHE:

con l'unico motivo, formulato ai sensi dell'art.360, co.1, n. 3 cod. proc. civ., parte ricorrente contesta "Violazione del D.L. n. 78 del 2009, convertito in L. n. 102 del 2009, per avere il Tribunale dichiarato inammissibile (*rectius* improponibile) la domanda giudiziale per inidoneità della domanda amministrativa corredata da certificato medico recante segno di spunta sull'insussistenza delle condizioni per l'indennità di accompagnamento"; richiamando la giurisprudenza di legittimità sostiene che nel caso di incompleta compilazione della domanda amministrativa ove mancante dei segni di spunta delle condizioni per beneficiare dell'indennità di accompagnamento, la domanda va comunque dichiarata proponibile;

il motivo è fondato;

la questione è stata risolta da questa Corte nel senso indicato dalla ricorrente, mediante l'affermazione del seguente principio di diritto: "In tema di prestazioni previdenziali ed assistenziali, al fine di integrare il requisito della previa presentazione della domanda amministrativa, di cui all'art. 443 c.p.c., non è necessaria la formalistica compilazione dei moduli predisposti dall'INPS o l'uso di formule sacramentali, essendo sufficiente che la domanda consenta di individuare la

prestazione richiesta affinché la procedura, anche amministrativa, si svolga regolarmente; ne consegue che non costituisce requisito ostativo all'esercizio dell'azione per il riconoscimento del beneficio dell'indennità di accompagnamento la circostanza che la domanda amministrativa sia corredata da un certificato medico negativo rilasciato all'assistito dal medico curante, non potendo l'istituto previdenziale introdurre nuove cause d'improcedibilità ovvero di improponibilità in materia che deve ritenersi coperta da riserva di legge assoluta ex art. 111 Cost." (Così, ad esempio, Cass. n. 24896 e Cass. n. 30419 del 2019);

in definitiva, il ricorso va accolto; la sentenza impugnata va cassata e la causa va rinviata al Tribunale di Bologna in persona di diverso giudice, il quale statuirà anche in merito alle spese del giudizio di legittimità;

in considerazione dell'esito del giudizio, dà atto che non sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa al Tribunale di Bologna in persona di diverso giudice, anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, all'Adunanza camerale del 22 marzo 2022

Il Presidente

Margherita Maria Leone

Depositata in Cancelleria

Oggi, 10/01/2022

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

Luca Vella